

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO



E

COMUNE DI GROSSETO



Individuazione e modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Grosseto ai fini della tutela e migliore gestione del pubblico patrimonio culturale tutelati ai sensi dell'art. 12 comma 1 e con riferimento all'art. 10 comma 4 lett.g) del Dlgs. 42/2004 e s.m.i "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

PREMESSO CHE

Il sistema di gestione dei Beni Culturali delineato dal DLgs 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce all'art. 6 che le attività di valorizzazione culturale sono attuate in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze: *“delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso”* costituiscono attività di valorizzazione culturale.

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 del citato art. 6 del Codice la valorizzazione comprende la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

RICHIAMATO il Decreto di Vincolo relativo alle Mura Medicee, il provvedimento di tutela indiretta DM 257/2013 e le relative prescrizioni.

RICHIAMATO il provvedimento di tutela indiretto per la salvaguardia dell'ambito perimetrale delle Mura e le relative prescrizioni.

RICHIAMATO l'art 128 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che ricomprende e conferma la validità agli effetti della tutela delle notifiche effettuate.

RICHIAMATA la nozione di “centro storico” ed i principi di riconoscimento dei valori e che a partire dalla sottoscrizione della Carta di Gubbio del 1960 sottendono alla tutela del tessuto urbano identificabile come “centro storico”.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett.g) del Dlgs. 42/2004 e s.m.i. *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”* le vie, le piazze, le strade e tutti gli spazi aperti di carattere pubblico di proprietà del Comune e situati all'interno del centro storico costituiscono beni culturali oggetto di tutela.

RICHIAMATO l'art. 52 del Codice *“Esercizio del commercio in aree di valore culturale”*

CONSIDERATO che la Soprintendenza e il Comune ravvisano l'opportunità di salvaguardare la vivibilità della città, la tutela dell'ambiente urbano ricompreso dei nuclei insediativi storici e la salvaguardia delle aree archeologiche presenti sul territorio comunale.

CONSIDERATO che la Soprintendenza e il Comune assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione.

CONSIDERATO che la Soprintendenza e il Comune auspicano il miglioramento dell'efficienza della P.A. attraverso misure che concorrano a favorire un sostenibile equilibrio tra e con le esigenze di sviluppo del tessuto economico cittadino.

CONSIDERATO che a tal fine la Soprintendenza e il Comune hanno svolto un lavoro congiunto propedeutico alla stesura del presente atto.

PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse tra la SABAP di Siena Grosseto e Arezzo e il Comune di Grosseto (note prot. 14102 del 12 dicembre 2016, inviata il 15 dicembre 2016 ed acquista al prot. 15569 del 21 dicembre 2017).

PRESO ATTO degli accordi di cui al Tavolo Tecnico convocato in data 7 febbraio 2017 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo.

**LA SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI SIENA, GROSSETO E AREZZO**

E

IL COMUNE DI GROSSETO

ai fini della migliore gestione e fruizione degli spazi pubblici presenti nel territorio comunale ricompreso all'interno del circuito delle Mura Medicee sottoposte a tutela monumentale diretta con provvedimento emanato in data 7 marzo 1956 ed indiretta tutelato con DM 257/2013 emanato in data 7 giugno 2013, definibile come Centro Storico del Comune (per comodità denominato di seguito "centro storico"), nonché degli spazi pubblici ricompresi nei singoli centri storici delle frazioni di Montepescali, Batignano e Istia d'Ombrone (denominati per comodità di seguito "centro storico delle frazioni"), stante la inconfutabile loro valenza in termini di interesse storico, artistico, paesaggistico ed ambientale, nonché culturale per le relative comunità, definibili come Centro Storico delle frazioni del Comune.

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le parti, in relazione alle premesse, stipulano il presente Accordo per elaborare, nell'ambito del territorio comunale definito ed identificato come "centro storico" e come "centro storico delle frazioni", le regole atte a disciplinare l'utilizzo del suolo pubblico e degli spazi comunali in modo compatibile alle esigenze di tutela e valorizzazione.

Articolo 2

Il presente Accordo, risulta già essere dotato dagli abachi denominato "A", "B" e "C", riguardanti gli arredi urbani pubblici e privati su suolo pubblico, per l'aggregazione, la socializzazione, l'incontro di persone e la sosta di mezzi, distinti per tipologia, che si ricorda essere già stati debitamente approvati dagli Enti pubblici nello specifico interessati (vedi Deliberazioni di Giunta Municipale del Comune di Grosseto, aventi nn. : 329 e 340 dell'anno 2017). In essi sono ricompresi, a titolo esemplificativo, nonché indicativo, non assoluto e cogente, tutti gli arredi che, per forme, dimensioni, struttura, materiali, colori e caratteristiche, possono essere considerati compatibili con le esigenze di tutela e ammissibili alle finalità di valorizzazione.

Sono altresì comprese nel presente Accordo, come del resto in quello in vigore dalla data del 15 settembre 2017, pertanto non vengono allegate, le planimetrie aerofotogrammetriche (TAV. 1 CITTA' DI GROSSETO, TAV. 2 ABITATO DI MONTEPESCALI, TAV. 3 ABITATO DI ISTIA D' OMBRONE, TAV. 4 ABITATO DI BATIGNANO), con l'individuazione del perimetro di centro storico oggetto della presente disciplina e l'individuazione degli ambiti in cui è consentito e/o escluso la posa in opera di strutture dehors e/o installazioni per manifestazioni così dette temporanee.

Articolo 3

L'installazione, la sostituzione e la rimozione degli arredi fissi e mobili, citati al precedente **Articolo 2**, in tutte le forme, caratteristiche, materiali, colori e dimensioni, sia per le funzioni pubbliche (vedi abaco "A"), sia per le funzioni private, a servizio degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (vedi abachi "C" e "D"), sono disciplinate dal presente Accordo, con la seguente prescrizione ovvero : si raccomanda di adottare tutte le opportune cautele al fine di evitare danni antropici alle strutture ed alle superfici monumentali del contesto interessato, con particolare riferimento al controllo delle fasi di montaggio e smontaggio, delle strutture temporanee per evitare danni derivanti dall'esposizione dei beni.

Articolo 4

Restano valide le prescrizioni, meglio descritte all'**Articolo 3**, per eventi/manifestazioni definibili come temporanei per caratteristiche, tipologia, consistenza, durata e quindi con esclusivo riferimento ad eventi / manifestazioni definite, come sopra detto, temporanei. In tal caso il Comune sarà esonerato dalla richiesta di Nulla Osta e / o Autorizzazione e / o Parere avendo verificato, tramite i propri uffici preposti, la richiesta avanzata dall'utenza, la conformità alle tipologie indicate negli Abachi dei manufatti/strutture/arredi che andranno ad occupare il suolo pubblico, fermo restando le prescrizioni di far adottare tutte le opportune cautele, da parte del soggetto interessato, nonché proponente, al fine di evitare danni antropici alle strutture ed alle superfici monumentali del contesto interessato; ciò con particolare riferimento alla verifica, in carico al Comune di Grosseto, tramite i propri Servizi interni di polizia e controllo del territorio, delle fasi di montaggio/smontaggio delle strutture/arredi/manufatti, con puntuale attenzione alle strutture temporanee (vedi abachi "C" e "D"), ma anche a e di quelle denominate per comodità "permanenti" (vedi abaco "B"), per evitare danni derivanti dall'esposizione dei beni, nell'immediato ma anche nel futuro.

Articolo 5

L'abaco "A", come gli altri abachi, ovvero quelli denominati "B", "C" e "D", è suscettibile di modifiche e / o integrazioni, per esigenze di spesa, di riorganizzazione degli spazi pubblici urbani, di installazione concreta in loco, infine per nuove soluzioni progettuali, adeguamento a normative di Legge, nonché riguardanti anche future opere pubbliche che interesseranno il "centro storico" ed il "centro storico delle frazioni", sempre previo accordo di revisione con l'ufficio ministeriale preposto alla tutela del bene monumentale.

Articolo 6

L'utilizzo del suolo pubblico nelle forme private, relative agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, che necessitano di utilizzare spazi e superfici pubbliche, è disciplinato dal presente Accordo (vedi abaco "B"), in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23/03/2017 - Allegato "G" delle N.T.A. del R.U. comunale vigente, da ubicare su aree pubbliche in concessione pluriennale, per tipologie di manufatti codificati dal Comune di Grosseto, come b) e c), di cui all'Art. n. 8 bis del R.I.E.C. della stessa Amministrazione comunale.

Articolo 7

Per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ricadenti nelle aree di cui al presente protocollo (vedi TAV. 1, TAV. 2, TAV. 3, TAV. 4), è ammessa l'utilizzo di arredi per esterni, a servizio delle attività sopra citate, anche se al momento non conformi alle tipologie di cui all'allegato abaco "B", fino al rinnovo del Nulla Osta, che attiverà la sostituzione di detto arredo, o comunque quando esigenze di natura tecnica, economica e di vetustà comportino la sostituzione di detto arredo.

Articolo 8

Le parti si impegnano, in caso di conformità delle istanze pervenute, agli abachi "C" e "D", a procedere, in termini di Nulla Osta, trasmettendo l'elenco trimestrale delle autorizzazioni "Tosap permanenti e temporanee" comunali rilasciate, alla SABAP competente per territorio, mantenendo agli atti la dichiarazione di conformità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", alle indicazioni contenute nel Protocollo d'Intesa in vigore dal 15/09/2017, nonché al presente Accordo, definibile per comodità integrativo (I^a revisione); presentata dal soggetto proponente e contenuta nella modulistica comunale Tosap. Al Comune è in carico l'obbligo della verifica di conformità delle istanze presentate al presente Regolamento, tramite i propri uffici preposti. Qualsiasi difformità, rispetto agli abachi sopra menzionati, dovrà attivare la regolare procedura di richiesta di autorizzazione da inviare agli Uffici ministeriali competenti per territorio.

Articolo 9

Eventuali modifiche, revisioni, aggiornamenti, da apportare in futuro, ai dettami di cui agli articoli sopra riportati, dovranno essere attuati ad integrazione del presente Accordo, di concerto tra le parti interessate, rimanendo sempre attivo, valido ed operante il Tavolo Tecnico, costituito tra i due Enti Pubblici interessati ed avente inizio in data 7 febbraio 2017, proseguito poi in data 20/11/2017, 20/12/2017 e 12/03/2018. Gli stessi Enti confermano il proprio impegno, al proseguimento della piena, prolifica ed ampia collaborazione istituzionale e tecnica, attuata nel tempo, incrementando così la valorizzazione del patrimonio culturale presente nei luoghi indicati nel presente Protocollo d'Intesa ed ubicati nel territorio comunale di Grosseto; agevolando e potenziando, non per ultima, l'offerta turistica del medesimo territorio, nonché incentivando le attività imprenditoriali/commerciali di supporto alla collettività, attualmente operanti e di quelle di futura apertura.

(data e luogo) : _____ .

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Anna DI BENE

IL SINDACO DEL COMUNE DI GROSSETO
Antonfrancesco VIVARELLI COLONNA
